

## TITOLO I

### SOGGETTI E ATTIVITA'

***DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI***

---

Titolo I – Soggetti e attività

Capitolo 1 - Autorizzazione

---

**TITOLO I**

**Capitolo 1**

**AUTORIZZAZIONE**

TITOLO I - Capitolo 1  
**AUTORIZZAZIONE**

*SEZIONE I*

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

**1. Premessa**

Il TUB prevede che l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma sia riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia ("intermediari finanziari").

Le presenti disposizioni disciplinano: *i)* le condizioni e le procedure dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di concessione di finanziamenti o dell'attività di riscossione dei crediti ceduti e servizi di cassa e pagamento nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione (c.d. *servicing*) (1); *ii)* i casi di decadenza e di revoca della stessa autorizzazione; *iii)* l'autorizzazione alla prestazione dei servizi di investimento da parte degli intermediari finanziari.

Agli intermediari finanziari che intendono essere autorizzati a prestare servizi di pagamento o ad emettere moneta elettronica si applicano, relativamente a queste attività, anche le Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica (2).

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti è finalizzata a verificare l'esistenza di condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione dell'intermediario. A tal fine, si richiede:

- a. l'adozione della forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;
- b. la presenza della sede legale e della direzione generale nel territorio della Repubblica;
- c. l'esistenza di un capitale versato di ammontare non inferiore a quanto stabilito nella Sez. II;
- d. la presentazione di un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa (Sez. III), unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
- e. il possesso da parte dei titolari di partecipazioni qualificate di cui **all'art. 19 TUB** dei requisiti previsti nel medesimo articolo e nell'**art. 25 TUB**;
- f. il possesso da parte degli esponenti aziendali dei requisiti previsti **dall'art. 26 TUB**;
- g. l'insussistenza, tra gli intermediari finanziari o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, di stretti legami che ostacolano l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;

---

(1) Cfr. art. 2, commi 3, 6 e 6-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130.

(2) Per la prestazione di servizi di pagamento e per l'emissione di moneta elettronica gli intermediari finanziari costituiscono un patrimonio destinato ai sensi degli artt. 114-terdecies e 114-quinquies TUB. Cfr. ["Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica"](#).

h. la limitazione dell'oggetto sociale alle sole attività previste dai commi 1 e 2 dell'art. 106 TUB.

Nella valutazione delle iniziative di costituzione la Banca d'Italia presta particolare attenzione ai profili della solidità finanziaria, della qualità dei partecipanti e della professionalità degli esponenti, al fine di assicurare l'adeguata capacità di fronteggiare i rischi della fase di avvio dell'attività e, in caso di crisi, di minimizzare i costi connessi alla dispersione di valore aziendale.

La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla valutazione delle condizioni sopra indicate non risulti garantita la sana e prudente gestione dell'intermediario.

## **2. Fonti normative**

La materia è regolata:

— dai seguenti articoli del TUB:

- art. 25, concernente i requisiti di onorabilità dei partecipanti;
- art. 26, concernente i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali;
- art. 106, comma 1, che prevede che l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia;
- art. 106, comma 2, che prevede, tra l'altro, che gli intermediari finanziari possano prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell'art. 18, comma 3, TUF;
- art. 107, commi 1 e 2, che: attribuisce alla Banca d'Italia il potere di autorizzare gli intermediari finanziari; indica le relative condizioni; prevede che la Banca d'Italia neghi l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni di autorizzazione non risulta garantita la sana e prudente gestione;
- art. 107, comma 3, che prevede che la Banca d'Italia disciplini la procedura di autorizzazione nonché i casi di revoca e di decadenza.

— dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante il Regolamento di attuazione delle disposizioni degli artt. 106, comma 3, 112, comma 3 e 114 TUB.

Vengono altresì in rilievo:

- l'articolo 19, comma 4, TUF, concernente l'autorizzazione degli intermediari finanziari all'esercizio dei servizi e delle attività di investimento;
- il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca le misure di esecuzione;
- il decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze - Presidente del CICR del 27 luglio 2011, n. 675, per la disciplina delle partecipazioni in banche, capogruppo, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 ("interlocking").

La disciplina tiene inoltre conto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (3).

### 3. Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni si intende per:

- “*capitale iniziale*”: la somma dei titoli rappresentativi di partecipazioni al capitale sociale per l’ammontare versato e delle riserve computabili nel capitale primario di classe 1 (cfr. Titolo IV, Capitolo 3);
- “*DM*”: il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze recante il Regolamento di attuazione delle disposizioni degli artt. 106, comma 3, 112, comma 3 e 114 TUB, e dell’art. 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130;
- “*esponenti aziendali*”: i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso l’intermediario finanziario;
- “*partecipazione indiretta*”: ai sensi dell’art. 22 TUB, la partecipazione al capitale di intermediari finanziari acquisita o comunque posseduta per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona;
- “*partecipazione qualificata*”: ai sensi dell’art. 19 TUB, la partecipazione che comporta il controllo o la possibilità di esercitare un’influenza notevole sull’intermediario finanziario o che attribuisce una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10%;
- “*stretti legami*”: i rapporti tra un intermediario finanziario e un soggetto italiano o estero che: 1) controlla l’intermediario finanziario; 2) è controllato dall’intermediario finanziario; 3) è controllato dallo stesso soggetto che controlla l’intermediario finanziario; 4) partecipa al capitale dell’intermediario finanziario in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto; 5) è partecipato dall’intermediario finanziario in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto.

### 4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano:

- ai soggetti, persone fisiche o giuridiche, che intendono promuovere iniziative per la costituzione di nuovi intermediari finanziari;
- alle società già esistenti che intendono esercitare l’attività di concessione di finanziamenti modificando l’oggetto sociale;
- agli intermediari finanziari che intendono essere autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento;

---

(3) Cfr. [Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008](#) recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d’Italia relativi all’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Titolo I – Soggetti e attività

Capitolo 1 - Autorizzazione

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

---

- agli intermediari finanziari comunitari esteri non ammessi al mutuo riconoscimento che intendono essere autorizzati all'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico.

## **5. Procedimenti amministrativi**

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo:

- *autorizzazione all'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti o di riscossione dei crediti ceduti e servizi di cassa e pagamento ai sensi dell'art. 2, commi 3, 6 e 6-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione dei crediti (c.d. servicing) per società di nuova costituzione ovvero di società già esistenti* (termine: 180 giorni);
- *proroga del termine per l'inizio dell'operatività* (termine: 60 giorni);
- *autorizzazione all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento* (termine: 90 giorni);
- *autorizzazione allo svolgimento dell'attività finanziaria da parte di intermediari finanziari comunitari non ammessi al mutuo riconoscimento* (termine: 120 giorni);
- *autorizzazione allo svolgimento dell'attività finanziaria da parte di intermediari finanziari esteri non comunitari* (termine: 180 giorni).

*SEZIONE II*

**CAPITALE MINIMO**

**1. Capitale minimo**

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico, il capitale iniziale versato è almeno pari a 2 milioni di euro per gli intermediari finanziari che esercitino l'attività di concessione di finanziamenti senza rilasciare garanzie. Per gli intermediari finanziari che adottano la forma di società cooperativa a mutualità prevalente e che esercitano esclusivamente l'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico senza rilasciare garanzie, il capitale iniziale versato è almeno pari a 1,2 milioni di euro. Per gli intermediari finanziari che esercitano, esclusivamente o congiuntamente con altre attività di finanziamento, l'attività di concessione di finanziamenti nella forma del rilascio delle garanzie, il capitale iniziale versato è almeno pari a 3 milioni di euro.

I limiti indicati tengono conto, da un lato, dell'esigenza di non ostacolare l'accesso al mercato di nuovi operatori e, dall'altro, di assicurare adeguati mezzi finanziari agli intermediari nella fase d'inizio dell'attività.

Nel caso di società di nuova costituzione, il cui il capitale iniziale comprenda anche conferimenti in natura, detti conferimenti non possono eccedere i tre decimi dell'ammontare complessivo del capitale. Tale limite non si applica ai soggetti facenti parte di un gruppo finanziario, di un gruppo bancario o di un gruppo di SIM con riferimento ai conferimenti in natura effettuati da soggetti appartenenti al medesimo gruppo.

La Banca d'Italia, in relazione alla natura dei beni e dei crediti conferiti e alle esigenze di vigilanza, può richiedere anche l'applicazione della procedura prevista dalla Sez. VI, par 3, in materia di accertamento del patrimonio di società già esistenti che intendono svolgere l'attività di concessione di finanziamenti.

**2. Caratteristiche e movimentazione del conto corrente indisponibile**

I conferimenti in denaro sono integralmente depositati dai sottoscrittori a mezzo bonifico o assegno circolare non trasferibile presso un unico conto corrente bancario indisponibile intestato al costituendo intermediario.

Nel caso in cui si applichi la disciplina in materia di appello al pubblico risparmio, di cui agli artt. 93-bis e seguenti TUF, il conto corrente è lo stesso indicato nel prospetto di offerta redatto ai sensi del Regolamento della Consob n. 11971 /1999.

Il conto può essere utilizzato unicamente per le suddette operazioni di accredito; nessun'altra operazione sul conto è consentita.

Le somme depositate non possono essere trasferite presso altro conto corrente, ancorché dotato di medesime caratteristiche, né essere consegnate agli amministratori prima dell'iscrizione della società nel registro delle imprese. Se l'iscrizione nel registro delle imprese non ha luogo entro novanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione ovvero nel caso in cui il procedimento di autorizzazione si concluda con un provvedimento di diniego, le somme

## ***DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI***

---

Titolo I – Soggetti e attività

Capitolo 1 - Autorizzazione

Sezione II – Capitale minimo

---

depositate sono restituite ai sottoscrittori mediante bonifico bancario o assegno circolare non trasferibile.

La banca depositaria non dà seguito a eventuali richieste di movimentazione diverse da quelle consentite.

Restano fermi - in capo alla banca depositaria - gli obblighi di verifica della clientela e di segnalazione delle operazioni sospette di cui al d.lgs. n. 231/2007.



*SEZIONE III*

**PROGRAMMA DI ATTIVITA'**

**1. Contenuto del documento**

Gli amministratori dell'intermediario finanziario predispongono un programma per l'attività iniziale del nuovo soggetto.

Il documento è redatto avendo riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa dell'intermediario, nonché alla natura specifica dell'attività svolta ("principio di proporzionalità").

Il documento contiene almeno le seguenti informazioni.

**I - Descrizione delle linee di sviluppo dell'operatività**

Il documento indica gli obiettivi di sviluppo, le attività programmate e le strategie funzionali alla loro realizzazione.

In particolare, descrive:

- le finalità e gli obiettivi di sviluppo dell'iniziativa ("*mission e obiettivi aziendali*");
- le caratteristiche dell'operatività che si intende avviare (es.: tipologia di finanziamenti, altre attività che intende svolgere, tipologia di clientela servita) ("*attività*");
- l'area geografica e il mercato in cui l'intermediario intende operare, nonché il posizionamento sul mercato, incluse le quote di mercato attese ("*mercato di riferimento e posizionamento*");
- i canali di distribuzione utilizzati ("*rete*").

**II - Relazione previsionale sui profili tecnici e di adeguatezza patrimoniale**

Con riferimento a ciascuno dei primi tre esercizi, il documento contiene:

- le previsioni sull'andamento dei volumi di attività, articolate – ove rilevante – per aree geografiche/mercati, tipologia di attività (es.: concessione di finanziamenti, servizi di investimento), classi di clientela, canali distributivi;
- l'evoluzione qualitativa e quantitativa del portafoglio crediti e le relative previsioni di svalutazione, tenuto conto della rischiosità media delle aree geografiche/mercati di insediamento e delle classi di clientela servite;
- la struttura e lo sviluppo di costi e ricavi;
- i costi di distribuzione dei prodotti e la politica di determinazione dei prezzi ("*politica di pricing*");
- gli investimenti programmati e le relative coperture finanziarie;

Titolo I – Soggetti e attività

Capitolo 1 - Autorizzazione

Sezione III – Programma di attività

---

- i prospetti previsionali relativi allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario redatti secondo i principi contabili applicabili agli intermediari finanziari (IAS).

Il documento contiene, inoltre, un'analisi della sostenibilità patrimoniale delle attività programmate; in tale ambito predisporre, per il primo triennio di attività, prospetti contenenti:

- la composizione ed evoluzione dei fondi propri;
- il calcolo dei requisiti minimi obbligatori, con evidenza delle attività ponderate per il rischio;
- la stima del fabbisogno patrimoniale a fronte dei rischi rilevanti sottoposti a valutazione nell'ambito del processo interno di autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) (cfr. Titolo IV).

Al fine della corretta stima dei fabbisogni patrimoniali, l'intermediario tiene conto della mappatura dei rischi e dei presidi organizzativi e di controllo dei rischi illustrati nella relazione sulla struttura organizzativa (Titolo V, Capitolo I, Allegato A).

Il documento prefigura anche scenari avversi rispetto alle ipotesi di base formulate e descrive i relativi impatti economici e patrimoniali, rappresentandone gli effetti sui profili prudenziali; in tale ambito, la società individua le azioni di rafforzamento patrimoniale necessarie, con la stima dei relativi oneri.

### **III - Relazione sulla struttura organizzativa**

Il documento contiene una relazione sulla struttura organizzativa, sulla base dello schema previsto nel Titolo V, Capitolo I “Vigilanza informativa” (cfr. Allegato A “Schema della relazione sulla struttura organizzativa”). La relazione è accompagnata dai regolamenti relativi ai principali processi aziendali (es. regolamento interno, credito).

## **2. Tutoring**

Nel programma di attività possono essere presentate soluzioni organizzative che comportino forme di collaborazione e supporto (*tutoring*) alla società costituenda da parte di banche o intermediari finanziari, eventualmente accompagnate da rapporti partecipativi.

Tali soluzioni possono riguardare, ad esempio, il supporto operativo e commerciale, nel disegno e nella realizzazione del sistema dei controlli interni o nella formazione del personale.

Le soluzioni di *tutoring* sono disciplinate mediante appositi contratti, da trasmettere in sede di presentazione dell'istanza, di cui la Banca d'Italia tiene conto nella valutazione della domanda di autorizzazione. I contratti assicurano un supporto stabile e continuativo per un periodo non inferiore all'orizzonte temporale del programma di attività.

In caso di esternalizzazione di funzioni aziendali, restano ferme le specifiche disposizioni previste dalla normativa di vigilanza.

### **3. Valutazioni della Banca d'Italia**

La Banca d'Italia valuta il programma di attività in un'ottica di sana e prudente gestione dell'intermediario e può richiedere le modifiche a ciò necessarie.

A tal fine, valuta, tra l'altro:

- la coerenza delle informazioni contenute e l'attendibilità delle previsioni formulate;
- l'adeguatezza del programma per assicurare condizioni di equilibrio patrimoniale, reddituale e finanziario all'intermediario, nonché il rispetto delle disposizioni prudenziali per tutto l'arco temporale di riferimento;
- l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei controlli interni (cfr. Titolo III);
- la coerenza della pianificazione strategica anche rispetto al mercato di riferimento.

Nelle proprie valutazioni, la Banca d'Italia riserva particolare attenzione a che l'iniziativa sia tale da configurare un operatore adeguatamente strutturato sotto il profilo organizzativo e commerciale, dotato di risorse tecniche e umane qualitativamente e quantitativamente adeguate a presidiare i rischi tipici dell'attività svolta.

*SEZIONE IV*

**ASSETTO PROPRIETARIO**

**1. Partecipazioni**

I soggetti che detengono, anche indirettamente, partecipazioni qualificate in un intermediario finanziario devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 25 TUB e dalle relative disposizioni di attuazione (1).

La Banca d'Italia valuta la qualità e la solidità finanziaria di tali soggetti sulla base dei criteri fissati nel Titolo II, Capitolo I ("Partecipazioni al capitale degli intermediari finanziari e delle società finanziarie capogruppo") con l'obiettivo di tutelare la sana e prudente gestione dell'intermediario finanziario (2). Possono altresì assumere rilievo gli eventuali legami di qualsiasi natura — anche familiari o associativi — tra partecipanti e altri soggetti tali da compromettere le condizioni sopra indicate.

La Banca d'Italia può inoltre valutare ogni precedente penale o indagine penale a carico di coloro che detengono una partecipazione, anche non qualificata, nell'intermediario finanziario.

La Banca d'Italia, nell'effettuare tali verifiche, utilizza le informazioni e i dati in suo possesso e può avvalersi di notizie riservate derivanti dalla collaborazione con altre autorità pubbliche italiane o estere.

La Banca d'Italia può richiedere ai partecipanti specifiche dichiarazioni di impegno tali da assicurare la sana e prudente gestione dell'intermediario finanziario per un ragionevole periodo di tempo (solitamente tre anni), conformemente al principio di proporzionalità (ad es: natura dell'acquirente, tipologia di acquisizione).

Ai fini della verifica dei requisiti in capo ai partecipanti al capitale dell'intermediario finanziario e della relativa documentazione, si rinvia al Titolo II, Capitolo I, Sez. II, par. 6 ("Criteri per la valutazione dell'istanza di autorizzazione"). Per l'adempimento degli altri obblighi di comunicazione alla Banca d'Italia, si rinvia a quanto disposto nel Titolo II, Capitolo I, Sez. III ("Obblighi di comunicazione").

**2. Strutture di gruppo**

La Banca d'Italia valuta che la struttura del gruppo di appartenenza dell'intermediario non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sullo stesso.

A tal fine, la Banca d'Italia tiene conto sia dell'articolazione del gruppo sia dell'idoneità dei soggetti che ne fanno parte a garantire la sana e prudente gestione dell'intermediario finanziario. Qualora l'intermediario appartenga a un gruppo che comprende società insediate all'estero, la Banca d'Italia valuta se la localizzazione delle stesse o le attività svolte in questi

---

(1) Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti.

(2) In tale contesto, viene anche valutata la capacità del detentore di una partecipazione qualificata di fornire ulteriori risorse di capitale nei primi anni di operatività o in situazioni di *stress*.

***DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI***

---

Titolo I – Soggetti e attività

Capitolo 1 - Autorizzazione

Sezione IV – Assetto proprietario

---

paesi siano tali da consentire l'esercizio di un'efficace azione di vigilanza sull'intermediario finanziario.

Titolo I – Soggetti e attività

Capitolo 1 – Autorizzazione

Sezione V – Autorizzazione all’esercizio dell’attività di concessione di finanziamenti o di *servicing* per le società di nuova costituzione

---

*SEZIONE V*

**AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI O DI *SERVICING* PER LE SOCIETA’ DI NUOVA COSTITUZIONE**

**1. Domanda di autorizzazione**

I promotori, prima della stipula dell'atto costitutivo, informano la Banca d'Italia della propria iniziativa, illustrandone le caratteristiche. Sin dal momento dell'avvio dell'iniziativa, possono essere richiesti alla Banca d'Italia – anche tramite la Filiale territorialmente competente – chiarimenti di carattere normativo per dar corso ai progetti di costituzione di nuovi intermediari finanziari.

Nell'atto costitutivo i soci indicano il sistema di amministrazione e controllo adottato e nominano i membri degli organi aziendali dell'intermediario finanziario (1). Il versamento del capitale sociale deve essere di ammontare non inferiore a quello minimo stabilito dalle presenti disposizioni (cfr. Sez. II).

Prima della presentazione della domanda di autorizzazione, gli esponenti aziendali sono tenuti a predisporre la documentazione dalla quale risulta il possesso dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza (2). La documentazione viene esaminata dall'organo amministrativo con le stesse modalità indicate nel Titolo II, Capitolo 2 (“Esponenti aziendali”).

Dopo la stipula dell'atto costitutivo e prima di dare corso al procedimento di iscrizione nel registro delle imprese, l'organo con funzione di supervisione strategica delibera la presentazione alla Banca d'Italia della domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti. L'istanza a firma del legale rappresentante è presentata alla Banca d'Italia tramite posta elettronica certificata.

Alla domanda sono allegati:

- a. l'atto costitutivo e lo statuto sociale (3);
- b. il programma di attività, previsto dalla Sez. III;
- c. l'elenco dei soggetti che partecipano direttamente e indirettamente al capitale dell'intermediario, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali. Per le partecipazioni indirette va specificato il soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione;
- d. la documentazione richiesta nella Sez. IV per la verifica dei requisiti di onorabilità e della qualità dei soggetti che detengono, anche indirettamente, partecipazioni qualificate nell'intermediario finanziario;

---

(1) Al fine di semplificare l'iter procedurale, potrà essere valutata l'opportunità che nell'atto costitutivo venga conferita all'organo con funzione di supervisione strategica o al presidente del medesimo la delega per apportare le modifiche all'atto stesso eventualmente richieste dalla Banca d'Italia per il rilascio dell'autorizzazione.

(2) Cfr. art. 26 TUB cui l'art. 110 TUB fa rimando.

(3) Nell'atto costitutivo deve essere indicata la direzione generale, precisando se distinta dalla sede legale.

## **DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI**

---

Titolo I – Soggetti e attività

Capitolo 1 – Autorizzazione

Sezione V – Autorizzazione all'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti o di *servicing* per le società di nuova costituzione

---

- e. l'attestazione del versamento del capitale rilasciata dalla direzione generale della banca presso la quale il versamento è stato effettuato (4);
- f. informazioni sulla provenienza delle somme con le quali viene sottoscritto il capitale dell'intermediario finanziario;
- g. la descrizione del gruppo societario di appartenenza;
- h. il verbale della riunione nel corso della quale l'organo con funzione di supervisione strategica ha verificato il possesso dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza degli esponenti aziendali (5) nonché l'insussistenza dell'incompatibilità di cui all'articolo 36 del D.L. n. 201/2011 (c.d. divieto di *interlocking*);
- i. qualora sia richiesta l'autorizzazione all'esercizio di servizi e attività di investimento, la relazione illustrativa di cui all'Allegato A nonché l'attestazione di adesione a un sistema di indennizzo degli investitori.

La documentazione indicata alle lett. d), f) e h), deve avere data non anteriore ai 6 mesi da quella di presentazione della domanda di autorizzazione. La società informa prontamente la Banca d'Italia in ordine a eventuali variazioni intervenute nelle attestazioni di cui ai citati punti.

### **2. Istruttoria e valutazioni della Banca d'Italia**

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti se verifica l'esistenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione dell'intermediario finanziario.

A tal fine, la Banca d'Italia verifica la sussistenza dei seguenti presupposti:

- a. adozione della forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperativa;
- b. presenza della sede legale e della direzione generale dell'intermediario finanziario nel territorio della Repubblica italiana;
- c. esistenza di un capitale versato di ammontare non inferiore a quello indicato nella Sez. II;
- d. presentazione, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, di un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa (cfr. Sez. III);
- e. possesso da parte dei partecipanti qualificati dell'intermediario finanziario dei requisiti previsti **dall'art. 25 TUB;**

---

(4) L'attestazione può essere chiesta anche agli intermediari che non risultino attivi sul mercato (ad esempio in caso di bilanci invariati per almeno un triennio ovvero di trasformazioni).

(5) Per la procedura di verifica dei requisiti e per le comunicazioni alla Banca d'Italia cfr. Titolo II, Capitolo 2.

Titolo I – Soggetti e attività

Capitolo 1 – Autorizzazione

Sezione V – Autorizzazione all'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti o di *servicing* per le società di nuova costituzione

---

- f. possesso da parte degli esponenti aziendali dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza, previsti dall'art. 26 TUB<sup>(6)</sup> e insussistenza delle cause di incompatibilità e decadenza di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011 (c.d. divieto di *interlocking*);
- g. insussistenza di impedimenti all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza con riferimento:
  - o al gruppo di appartenenza dell'intermediario finanziario;
  - o a eventuali stretti legami tra l'intermediario finanziario, o i soggetti del suo gruppo di appartenenza, e altri soggetti.

Inoltre la Banca d'Italia valuta:

- a. il programma di attività in un'ottica di sana e prudente gestione dell'intermediario (cfr. Sez. III);
- b. la qualità e la solidità finanziaria di coloro che detengono una partecipazione qualificata e l'idoneità del gruppo di appartenenza dell'intermediario finanziario a garantirne la sana e prudente gestione (cfr. Sez. IV).

La Banca d'Italia può richiedere ulteriori informazioni e chiarimenti a integrazione della documentazione indicata al par. 1 della presente Sezione.

La Banca d'Italia può chiedere all'intermediario di adottare gli interventi di modifica al programma di attività necessari per assicurare che le linee di sviluppo dell'operatività non contrastino con la sana e prudente gestione. La Banca d'Italia può altresì chiedere un adeguamento del capitale iniziale nei casi in cui quest'ultimo, tenuto conto della prevedibile evoluzione dell'attività, non risulti coerente con il rispetto dei requisiti prudenziali.

In sede di rilascio dell'autorizzazione, la Banca d'Italia può fornire indicazioni affinché le linee di sviluppo dell'operatività assicurino il rispetto delle regole prudenziali e le esigenze informative di vigilanza.

### **3. Esiti del procedimento**

In base agli esiti delle verifiche effettuate circa la sussistenza delle condizioni per l'autorizzazione e tenuto conto dell'esigenza di assicurare la sana e prudente gestione dell'intermediario, la Banca d'Italia rilascia o nega l'autorizzazione entro 180 giorni dalla data di ricevimento della domanda, corredata della richiesta documentazione.

### **4. Iscrizione all'albo e altri adempimenti**

L'intermediario finanziario inoltra alla Banca d'Italia il certificato che attesta la data di iscrizione della società nel registro delle imprese. A decorrere da tale data, la Banca d'Italia iscrive l'intermediario all'albo di cui all'art. 106 TUB, comunicando il codice identificativo.

---

(6) Si rammenta che ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis e 3-ter TUB, le norme del TUB che fanno riferimento: i) "al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti"; ii) "al collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti".



Titolo I – Soggetti e attività

Capitolo 1 – Autorizzazione

Sezione V – Autorizzazione all'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti o di *servicing* per le società di nuova costituzione

---

L'intermediario è tenuto ad aderire a un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela previsto dall'art. 128-bis TUB.

L'intermediario finanziario comunica alla Banca d'Italia l'avvio della propria operatività entro 12 mesi dall'iscrizione all'albo.

L'intermediario comunica altresì alla Banca d'Italia ogni variazione delle informazioni contenute nell'albo. La comunicazione è effettuata entro il termine di 10 giorni dal deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese delle modifiche stesse.

## **5. Cancellazione dall'albo**

La Banca d'Italia procede alla cancellazione dall'albo degli intermediari finanziari nei casi in cui sia revocata l'autorizzazione nonché a seguito della dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione medesima (cfr. Sez. IX).

La Banca d'Italia procede altresì alla cancellazione dall'albo degli intermediari finanziari nelle ipotesi di scioglimento volontario ovvero di modifica dell'oggetto sociale. In tali casi, l'istanza di cancellazione è inoltrata alla Banca d'Italia a cura dei liquidatori ovvero della società interessata entro il termine di 10 giorni dall'iscrizione delle relative delibere nel registro delle imprese.

Titolo I – Soggetti e attività

Capitolo 1 - Autorizzazione

Sezione VI – Autorizzazione all'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti o di *servicing* per le società già esistenti

---

*SEZIONE VI*

**AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI O DI *SERVICING* PER LE SOCIETÀ GIÀ ESISTENTI**

**1. Procedura di autorizzazione**

Le società già esistenti che intendono esercitare nei confronti del pubblico l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma adottano la delibera con la quale viene modificato l'oggetto sociale e sono apportate le altre modifiche statutarie necessarie.

La domanda di autorizzazione all'attività è inviata dopo l'approvazione della delibera di modifica dell'atto costitutivo e prima che di tale atto venga effettuata l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle medesime condizioni stabilite per le società di nuova costituzione (Sez. V). Le società già esistenti possono omettere l'invio dei documenti di cui ai punti e) e f) del par.1 della Sez. V ed esibire i certificati camerale attestanti il capitale sociale sottoscritto e versato. Su tali documenti è richiesta l'attestazione dell'organo di controllo.

Per ciò che concerne l'iscrizione all'albo e gli altri adempimenti nonché la disciplina della decadenza e revoca dell'autorizzazione si rinvia alle disposizioni di cui alla Sez. V e IX.

**2. Programma di attività**

Nel programma di attività, oltre a quanto previsto alla Sez. III, la società indica:

- le attività svolte in precedenza, allegando i bilanci degli ultimi tre esercizi;
- le iniziative che intende adottare - e i relativi tempi di attuazione - per adeguare le risorse umane e tecniche all'esercizio dell'attività finanziaria.

La Banca d'Italia, nell'ambito delle valutazioni inerenti al programma di attività, accerta che le attività finanziarie che la società intende svolgere non violino le riserve di attività previste dalla legge e può chiedere la dismissione di determinati settori di attività o limitarne l'articolazione territoriale. Nelle proprie valutazioni la Banca d'Italia riserva particolare attenzione alle attività svolte in precedenza e ai risultati economici conseguiti.

**3. Accertamento dell'esistenza del patrimonio e altre verifiche**

Nell'ambito del procedimento di autorizzazione, la Banca d'Italia può disporre una verifica in ordine alla funzionalità complessiva della struttura aziendale nonché all'esistenza e all'ammontare del patrimonio della società istante. A tal fine, la Banca d'Italia può disporre l'accesso di propri ispettori oppure richiedere una perizia a soggetti terzi.

La Banca d'Italia, con riferimento al tipo di attività svolta dalla società, si riserva di indicare ulteriori aspetti che devono formare oggetto della perizia e di cui deve essere dato conto nella relazione.

**SEZIONE VII**

**AUTORIZZAZIONE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

**1. Condizioni e procedura di autorizzazione**

L'esercizio nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento previsti nell'art. 18, comma 3, TUF (1) è consentito agli intermediari finanziari a condizione che risultino correlati con l'attività di concessione dei finanziamenti svolta in via principale e che l'esercizio degli stessi sia espressamente previsto nell'oggetto sociale.

Gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 TUB che intendono prestare i citati servizi di investimento presentano domanda di autorizzazione – a firma del legale rappresentante – alla Banca d'Italia. La domanda può essere presentata anche contestualmente a quella di iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 TUB (2).

La domanda indica i servizi per i quali è richiesto il rilascio dell'autorizzazione ed è corredata della delibera assunta in proposito dall'organo con funzione di supervisione strategica, della relazione illustrativa di cui all'allegato A e dell'attestazione dell'adesione a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto ai sensi dell'art. 59 TUF.

Nella delibera sono analiticamente indicate le valutazioni effettuate dall'intermediario in ordine all'economicità dell'iniziativa, con particolare riguardo all'analisi dei costi che l'azienda dovrà sostenere per svolgere i servizi di investimento.

L'autorizzazione si intende rilasciata qualora la relativa istanza non sia espressamente respinta entro 90 giorni dalla ricezione.

**2. Valutazioni della Banca d'Italia**

Ai fini della valutazione dell'istanza, la Banca d'Italia tiene conto dell'idoneità della struttura tecnico-organizzativa aziendale ad assicurare il rispetto della disciplina dei servizi di investimento e la sana e prudente gestione dell'intermediario finanziario.

**3. Norme del TUF applicabili**

Agli intermediari finanziari si applica la disciplina prevista dal TUF e dalle relative disposizioni attuative della Banca d'Italia e della Consob per la prestazione dei servizi e delle

---

(1) Ai sensi dell'art. 18, comma 3, TUF gli intermediari finanziari possono svolgere i seguenti servizi di investimento: *i)* negoziazione per conto proprio ed esecuzione di ordini per conto dei clienti limitatamente agli strumenti finanziari derivati; *ii)* sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; *iii)* collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente.

(2) In tal caso, si applica la disciplina dei procedimenti amministrativi connessi (cfr. art. 1 del Regolamento del 25 giugno 2008 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni).

## *DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI*

---

Titolo I – Soggetti e attività

Capitolo 1 - Autorizzazione

Sezione VII – Autorizzazione alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento

---

attività di investimento, limitatamente alla prestazione dei servizi e delle attività per cui sono stati autorizzati (3).

---

(3) La prestazione dei servizi di investimento è disciplinata dal Regolamento della Banca d'Italia e della CONSOB ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, del Testo Unico della Finanza (TUF) e dalla normativa emanata dalla CONSOB in attuazione dell'art. 6, comma 2 e comma 2-quater, del TUF.

*SEZIONE VIII*

**INTERMEDIARI FINANZIARI ESTERI**

**1. Autorizzazione allo svolgimento dell'attività finanziaria da parte di intermediari finanziari comunitari non ammessi al mutuo riconoscimento**

Il DM, secondo quanto previsto **dall'art. 114 TUB**, disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica delle attività indicate nell'art. **106 TUB**, da parte dei soggetti aventi sede legale all'estero. Con riguardo agli intermediari finanziari comunitari non ammessi al mutuo riconoscimento, il DM prevede che essi possono esercitare le attività indicate **nell'art. 106 TUB** previa autorizzazione della Banca d'Italia e iscrizione nell'albo di cui al medesimo **art. 106**.

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione agli intermediari finanziari comunitari al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a. presentazione del programma di attività di cui alla Sez. III, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
- b. non sussistano, tra gli intermediari o soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolano l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
- c. svolgimento effettivo dell'attività di concessione di finanziamenti nel paese di provenienza;
- d. esercizio in Italia dell'attività di concessione di finanziamenti e delle attività connesse e strumentali in via esclusiva;
- e. costituzione di una stabile organizzazione nel territorio della Repubblica alla quale sia assegnato un fondo di dotazione di importo almeno pari al capitale minimo richiesto agli intermediari finanziari aventi sede legale in Italia (cfr. Sez. II);
- f. sussistenza dei requisiti di professionalità, indipendenza ed onorabilità previsti **dall'art. 26 TUB** in capo ai soggetti che svolgono la funzione di direzione della stabile organizzazione operante in Italia;
- g. possesso da parte dei titolari di partecipazioni qualificate di cui all'art. **19 TUB** (1) nell'intermediario finanziario comunitario che ha chiesto l'iscrizione della stabile organizzazione operante in Italia dei requisiti previsti nel medesimo articolo e **nell'art. 25 TUB**, conformemente alle previsioni della Sez. IV;
- h. nel caso l'intermediario comunitario sia sottoposto a vigilanza da parte di un'autorità del paese di origine: i) consenso di tale autorità alla costituzione in Italia della stabile organizzazione; ii) attestazione di tale autorità in ordine alla solidità patrimoniale, all'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili della casa madre o del gruppo di appartenenza.

Alla domanda di autorizzazione si applicano, in quanto compatibili e con riferimento alla stabile organizzazione italiana, le disposizioni previste nelle Sezz. II, III, IV, V e IX.

Con riferimento alla domanda di autorizzazione, si precisa che:

---

(1) Per la definizione delle partecipazioni qualificate cfr. Sez. I, par. 3.

Titolo I – Soggetti e attività

Capitolo 1 - Autorizzazione

Sezione VIII – Intermediari finanziari esteri

---

- l’attestazione del versamento del capitale minimo è sostituita dall’attestazione dell’avvenuto versamento del fondo di dotazione nella misura minima stabilita dalle presenti disposizioni rilasciata dalla banca presso la quale il versamento è stato effettuato;
- è allegata l’attestazione dell’autorità competente del paese di provenienza in cui sono indicate le attività svolte dall’intermediario nel medesimo paese di provenienza;
- il verbale dell’organo con funzione di supervisione strategica di verifica dei requisiti degli esponenti è riferito ai soggetti che hanno funzione di direzione della stabile organizzazione italiana dell’intermediario;
- alla domanda non vanno allegate informazioni sulla provenienza delle somme con le quali viene sottoscritto il capitale dell’intermediario finanziario.

Gli intermediari finanziari comunitari iscritti nell’albo di cui **all’art. 106 TUB** rispettano le disposizioni di cui al Titolo V TUB e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

## **2. Autorizzazione allo svolgimento dell’attività finanziaria da parte di intermediari finanziari esteri non comunitari**

Il DM, in attuazione **dell’art. 114 TUB**, prevede che gli intermediari finanziari esteri non comunitari possono svolgere le attività previste **dall’art. 106 TUB** attraverso una propria filiazione autorizzata dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività di concessione di finanziamenti, ai sensi **dell’art. 107 TUB**.

In relazione a ciò, si fa presente che le disposizioni previste nel presente Capitolo per gli intermediari finanziari si applicano anche all’autorizzazione della filiazione dell’intermediario estero all’esercizio dell’attività di concessione di finanziamenti.

Inoltre, nel caso l’intermediario sia sottoposto a vigilanza da parte di un’autorità del paese di origine si richiede: i) il consenso di tale autorità alla costituzione in Italia della filiazione; ii) l’attestazione di tale autorità in ordine alla solidità patrimoniale, all’adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili della casa madre o del gruppo di appartenenza.

*SEZIONE IX*

DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

**1. Decadenza e revoca dall'autorizzazione**

L'intermediario finanziario decade dall'autorizzazione rilasciata se:

- rinuncia espressamente all'autorizzazione entro 12 mesi dal rilascio della stessa;
- non ha iniziato a operare entro 12 mesi dal rilascio dell'autorizzazione.

In presenza di giustificati motivi, su richiesta dell'intermediario interessato presentata almeno 60 giorni prima della scadenza del termine, può essere consentito un limitato periodo di proroga, di norma non superiore a 6 mesi.

Intervenuta la decadenza, la Banca d'Italia, senza ulteriori formalità, cancella l'intermediario dal relativo albo. L'intermediario provvede alla modifica dell'oggetto sociale.

Fermi restando i casi di revoca consentiti dall'ordinamento, la Banca d'Italia revoca l'autorizzazione a un intermediario finanziario e lo cancella dall'albo qualora accerti che l'intermediario non ha svolto l'attività finanziaria per un periodo continuativo superiore a 18 mesi.

La revoca dell'autorizzazione è effettuata, in ogni caso, secondo le modalità di cui all'art. 113-ter qualora l'intermediario finanziario disponga di attivi derivanti dall'esercizio dell'attività di cui all'art. 106, comma 1, TUB. Negli altri casi modifica l'oggetto sociale.

*Allegato A*

**PRESTAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO  
RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

La relazione, ripartita in due sezioni, attiene alla verifica del potenziale rispetto dei requisiti in materia di:

- a. organizzazione e gestione dei rischi di impresa connessi con la prestazione dei servizi e delle attività di investimento (“servizi”);
- b. correttezza e trasparenza dei comportamenti nella prestazione dei servizi.

Sezione A

La relazione concerne:

- la descrizione dei fattori strategici, di mercato e di prodotto presi in considerazione ai fini dell’avvio dei servizi oggetto dell’istanza di autorizzazione;
- l’impatto sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria atteso dallo svolgimento dei servizi (le stime, che devono riferirsi ad un triennio, vanno effettuate anche ipotizzando “condizioni avverse” di mercato). In particolare, vanno analiticamente indicati volumi, costi operativi e risultati economici, con specifica evidenza delle ipotesi sulle quali si basano le proiezioni aziendali; i riflessi sulla situazione patrimoniale derivante dalla prestazione dei servizi;
- la descrizione della struttura organizzativa e degli interventi organizzativi necessari al fine di assicurare il rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di prestazione dei servizi. In tale ambito sono, in particolare, forniti ragguagli sugli aspetti di seguito indicati:
  1. investimenti attuati, in corso di attuazione e/o programmati (ammontare, finalità e tempi di realizzazione previsti);
  2. livello di integrazione del sistema informativo relativamente agli applicativi di front office, back office e contabilità nonché portata delle aree di manualità;
  3. incidenza sull’organico complessivo delle risorse assegnate alle unità coinvolte nella prestazione dei servizi (eventuale piano di assunzioni e relativo stato di attuazione, ovvero indicazione del personale da impiegare per lo svolgimento del/dei servizio/i di cui si richiede l’autorizzazione; iniziative di formazione destinate al personale da adibire alla prestazione del/dei servizio/i attuate e programmate);
  4. presidi di controllo di 1°, 2° e 3° livello previsti in relazione alla prestazione del/i nuovo/i servizio/i; strutture e risorse dedicate. Specifici riferimenti sono resi sulle modalità di controllo dell’attività fuori sede (in particolare, indicare tipologia e periodicità dei controlli a distanza e in loco nonché delle eventuali verifiche di *customer satisfaction* finalizzate ad instaurare un contatto diretto con la clientela servita da canali distributivi alternativi agli sportelli);



## **DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI**

---

Titolo I – Soggetti e attività

Capitolo 1 - Autorizzazione

Allegato A – Prestazione dei servizi e delle attività di investimento – Relazione illustrativa

---

5. sistema di reporting, con indicazione dei relativi destinatari (organi sociali, alta direzione, funzioni di controllo, altre funzioni).

### **Sezione B**

La relazione contiene:

- l'illustrazione di ciascuno dei servizi per i quali si richiede l'autorizzazione: tipologie di operazioni previste; mercati e tipologia di clientela di riferimento; sedi individuate per l'esecuzione degli ordini;
- la descrizione delle unità organizzative dell'intermediario/del gruppo coinvolte nella prestazione dei servizi (riferimento alla normativa interna con la quale vengono formalizzati compiti e responsabilità), delle modalità operative e delle procedure che si intendono adottare. In caso di outsourcing di funzioni operative, descrivere le funzioni esternalizzate e le misure adottate per mitigare i relativi rischi;
- l'indicazione dei canali distributivi che verrebbero utilizzati (con specifica indicazione dell'eventuale ricorso all'offerta fuori sede e/o a strumenti di comunicazione a distanza). La descrizione delle relative modalità organizzative finalizzate ad assicurare il rispetto delle regole di condotta;
- la politica di remunerazione adottata per la commercializzazione di servizi e prodotti finanziari;
- la descrizione delle aree operative (anche con riferimento a circostanze connesse con l'articolazione del gruppo di appartenenza) in cui potrebbero verificarsi potenziali conflitti di interesse con indicazione dei soggetti rilevanti; le misure adottate al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni normative in materia di operazioni personali e conflitti di interesse, anche con specifico riferimento all'eventualità in cui l'intermediario produca o disponga la produzione di ricerche in materia di investimento;
- le procedure volte ad assicurare una sollecita trattazione dei reclami;
- l'illustrazione dei presidi (contrattuali, organizzativi, procedurali e di controllo) predisposti al fine di minimizzare il rischio che l'attività concretamente svolta da dipendenti e collaboratori a contatto con la clientela sfoci nella prestazione del servizio di consulenza.

Per la prestazione dei servizi di esecuzione di ordini:

1. le procedure che garantiscono l'indirizzamento dell'ordine del cliente verso la sede di esecuzione migliore (ad es. adozione di un algoritmo di *execution policy*);
2. le modalità individuate per il controllo dell'efficacia delle relative strategie di esecuzione degli ordini;
3. le misure adottate al fine di dimostrare ai clienti che ne dovessero far richiesta di aver eseguito gli ordini in conformità delle predette strategie.

La relazione illustrativa deve essere altresì corredata della seguente documentazione:

- attestazione del responsabile della funzione di *compliance* in ordine all'avvenuto adeguamento alle vigenti disposizioni della seguente documentazione:

## *DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI*

---

Titolo I – Soggetti e attività

Capitolo 1 - Autorizzazione

Allegato A – Prestazione dei servizi e delle attività di investimento – Relazione illustrativa

---

1. regolamentazione interna,
  2. contrattualistica,
  3. processi operativi e procedure informatiche,
  4. sistema dei controlli;
- documentazione attestante l'adesione dell'intermediario a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto ai sensi dell'art. 59 TUF.